



IL TRIBUNALE DI PARMA

composto da:

dott. Renato Mari – Presidente

dott. Antonella Ioffredi – giudice

dott. Giacomo Cicciò- giudice relatore

nella causa di opposizione allo stato passivo n. 3785/2013

promossa

DA

Cesare Pietro Franzì con l'avv. Piazza

CONTRO

Fallimento Cias Group srl con l'avv. Tanzi

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opponente nella presente fase contesta la mancata ammissione in prededuzione, avvenuta solo in privilegio, del proprio credito per prestazioni professionali rese per la difesa e rappresentanza in giudizio della procedura di concordato preventivo (a cui è poi conseguito il fallimento) nell'ambito due giudizi, nonché l'omessa pronuncia sulle voci di credito relative ad IVA e CPA e agli interessi post fallimentari. .

Deduce il ricorrente, a fondamento della sua pretesa che la nuova formulazione dell'art. 111 l. fall., così come novellata con l'introduzione del comma 2 con la modifica introdotta dal d.lg. n. 5 del 2006, consente di ricomprendere le prestazioni professionali di cui si é avvalsa la società in crisi fra quelle sorte "in occasione e in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge".

Il ricorso è fondato.

Il testo attuale dell'art. 111 l. fall. si limita a recepire un indirizzo interpretativo maggioritario in tema di conversione di procedure, ovvero quello secondo il quale le spese contratte legittimamente nel corso della procedura concordataria ricevono il trattamento prededucibile nella procedura fallimentare in cui la prima si sia convertita (cfr. in tal senso Cass. n. 5753 del 1983 che aveva derogato al principio della non prededucibilità ma solo per i compensi e le spese dovuti al Commissario giudiziale e al Liquidatore, mentre la stessa Corte aveva successivamente ribadito, come visto, l'opposto principio per la generalità dei casi: cfr. Cass. 14 luglio 1997, n. 6352).

La ratio fondante di tale chiave di lettura ermeneutica della norma si basa sul principio di stabilità degli atti compiuti in corso di procedura, nel senso della tutela dell'affidamento dei terzi che instaurano rapporti giuridici con gli organi della procedura stessa.

La riforma dell'art. 111 l. fall. si é, per altro, resa necessaria, come già correttamente ritenuto in giurisprudenza, nell'ottica di un concordato preventivo oggi non più esclusivamente liquidatorio, ma che può comportare la prosecuzione della attività di impresa e l'accesso a nuove linee di credito.

Tale può ritenersi la chiave di lettura e il senso della espressione "in occasione o in funzione" che definisce e delimita il credito prededucibile. Nel caso in esame il credito esposto è sorto durante la procedura concordataria, afferendo a controversie giudiziarie che interessavano la stessa e per le quali il ricorrente ha svolto attività professionale, e quindi appare evidente ed indiscutibile che abbia avuto origine "in occasione"

della procedura stessa come richiesto dall'ultimo comma dell'art. 111 L.F.

Sulla base dei principi esposti al momento della ripartizione dell'attivo nell'ambito della procedura fallimentare il curatore era tenuto ad applicare il disposto dell'art. 111 L.F. vigente in tale momento anche per crediti insorti durante la precedente procedura per concordato preventivo, anche se iniziata anteriormente all'entrata in vigore della norma in questione.

Per quanto attiene alla mancata ammissione degli importi per IVA e CPA, la curatela ha riconosciuto che ciò dipese da un mero refuso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

- a modifica dello stato passivo del fallimento Cias Group srl ammette il credito vantato da Cesare Pietro Franzi in via prededucibile per l'importo di E. 3883,65 oltre ad IVA, CPA e gli interessi post fallimentari fino al pagamento;

- condanna il fallimento Cias Group srl spa al pagamento delle spese processuali che liquida in E. 85,00 per spese ed E. 1200,00 per compensi oltre ad IVA e CPA.

Parma, 12 dicembre 2013

Il Presidente

(Renato Mari)



Il giudice estensore

(Giacomo Cicciò)

